

ORDINANZA N° 1678 del 22/09/2026

Responsabile del Procedimento: E.Q., Arch. Francesco Palazzo
Responsabile dell'istruttoria: Esp. Geom. Sferrazza Papa Alessandro

OGGETTO: Limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale di occupazione suolo pubblico per area di cantiere in via Archirafi civ. 18/32 per realizzazione marciapiedi/strada. Proroga dell'O.D. n. 1477 del 10/08/2026;

Il Responsabile del procedimento

Vista la nota del 19/09/2026 pervenuta dal RUP dell'intervento Ing. L. T. D. con la quale richiede la Proroga dell'ordinanza per la chiusura al traffico veicolare prevista per l'esecuzione dei lavori in via Archirafi, ns. prot. AREG/1068709/A del 21/09/2026;

Vista l'O.D. n. 1477 del 10/08/2026;

Vista l'O.D. n.1412 del 02/10/2025 di Nuova regolamentazione della circolazione veicolare in via Archirafi, istituzione del senso unico di marcia (nel tratto compreso tra via Tiro a Segno e via Antonio Rudinì) e istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h.

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5 comma 3, 7 comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del "Regolamento di esecuzione e di attuazione" del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visto l'art. 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – *Nuovo Codice della Strada* – e successive modificazioni;

Visto l'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Visto il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Considerato che la "Ditta, dovrà attenersi agli schemi tipo approvati col predetto Decreto Ministeriale, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Considerato che a norma dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 del Nuovo Codice della Strada è stata individuata la classificazione funzionale delle strade comunali di Palermo;

Considerato che l'esecuzione dei lavori va espletata con le necessarie misure di cautela per la salvaguardia della pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta in prossimità dell'area interessata dai lavori;

Considerato che trattasi di lavori appaltati dal Comune di Palermo e che necessita la chiusura al transito pedonale ed alla sosta dell'intero tratto interessato ai lavori.

Propone

Il presente provvedimento proroga l'O.D. n. 1477 del 10/08/2026;

Così come richiesto dal RUP dell'intervento, le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi dalle 7:00 alle 17:00.

via Archirafi tratto compreso tra via Antonio di Rudinì (esclusa) e via Gaspare Mignosi (esclusa) come da planimetrie allegate:

FASE 1: Realizzazione nuovo marciapiede

- chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori;

- istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;
- divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;
- contestuale creazione di apposito percorso pedonale protetto e/o eventuali attraversamenti pedonali di cantiere.

In tale fase la larghezza stradale della carreggiata libera, non sarà inferiore a 5 metri, consentendo il transito dei mezzi ordinari e di trasporto pubblico (TPL).

FASE 2: Sopraelevazione della carreggiata stradale

- chiusura della circolazione veicolare della carreggiata interessata dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;
- divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;

Prima dell'inizio dei lavori della suddetta Fase, il transito dei mezzi ordinari ed in particolare quelli di trasporto pubblico (TPL) sarà deviato con apposito provvedimento viario di spostamento delle Linee in esercizio nel citato tratto viario.

Il Responsabile del procedimento
Arch. F. Palazzo

IL CAPO AREA

- vista e condivisa la superiore proposta
- vista la L. 241/1990 e, s.m.i.
- vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.

ORDINA

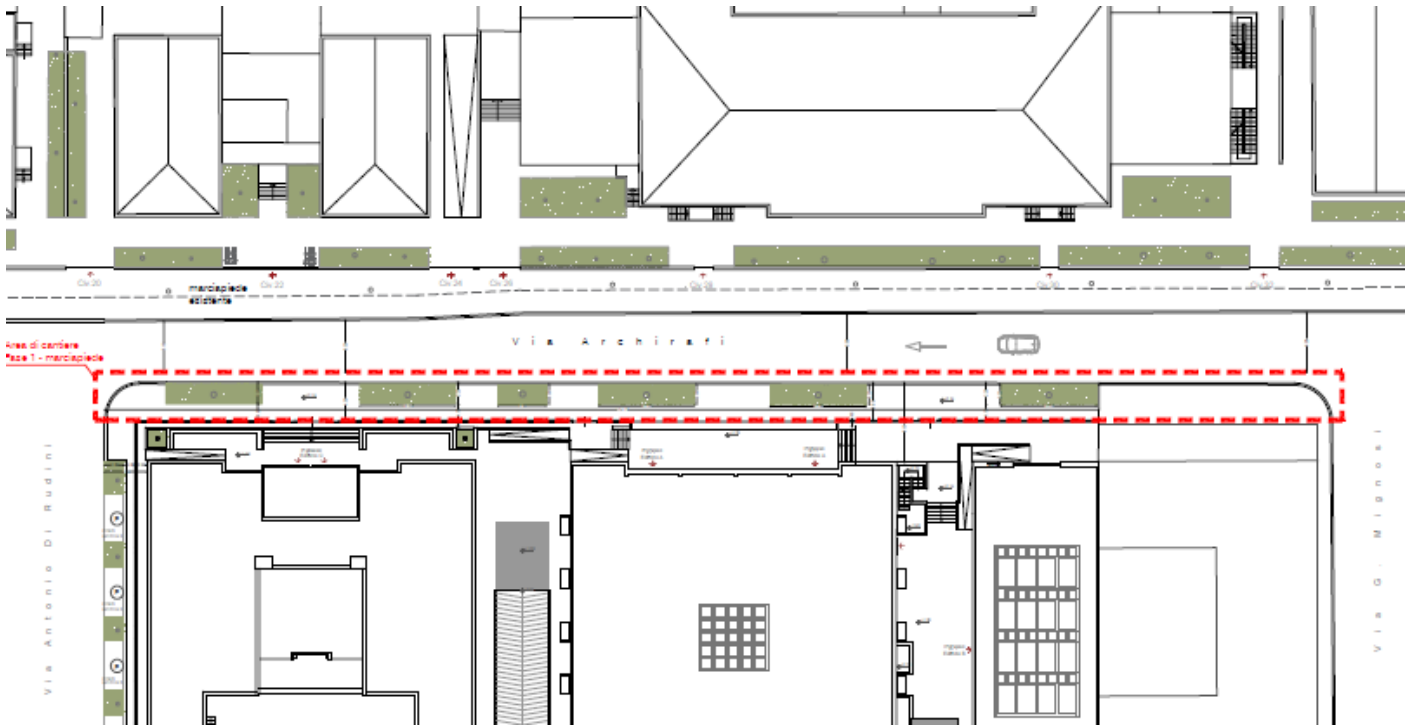
Il presente provvedimento proroga l'O.D. n. 1477 del 10/08/2026;

Così come richiesto dal RUP dell'intervento, le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi dalle 7:00 alle 17:00.

via Archirafi tratto compreso tra via Antonio di Rudinì (esclusa) e via Gaspare Mignosi (esclusa) come da planimetrie allegate:

FASE 1: Realizzazione nuovo marciapiede

- chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;
- divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;
- contestuale creazione di apposito percorso pedonale protetto e/o eventuali attraversamenti pedonali di cantiere.

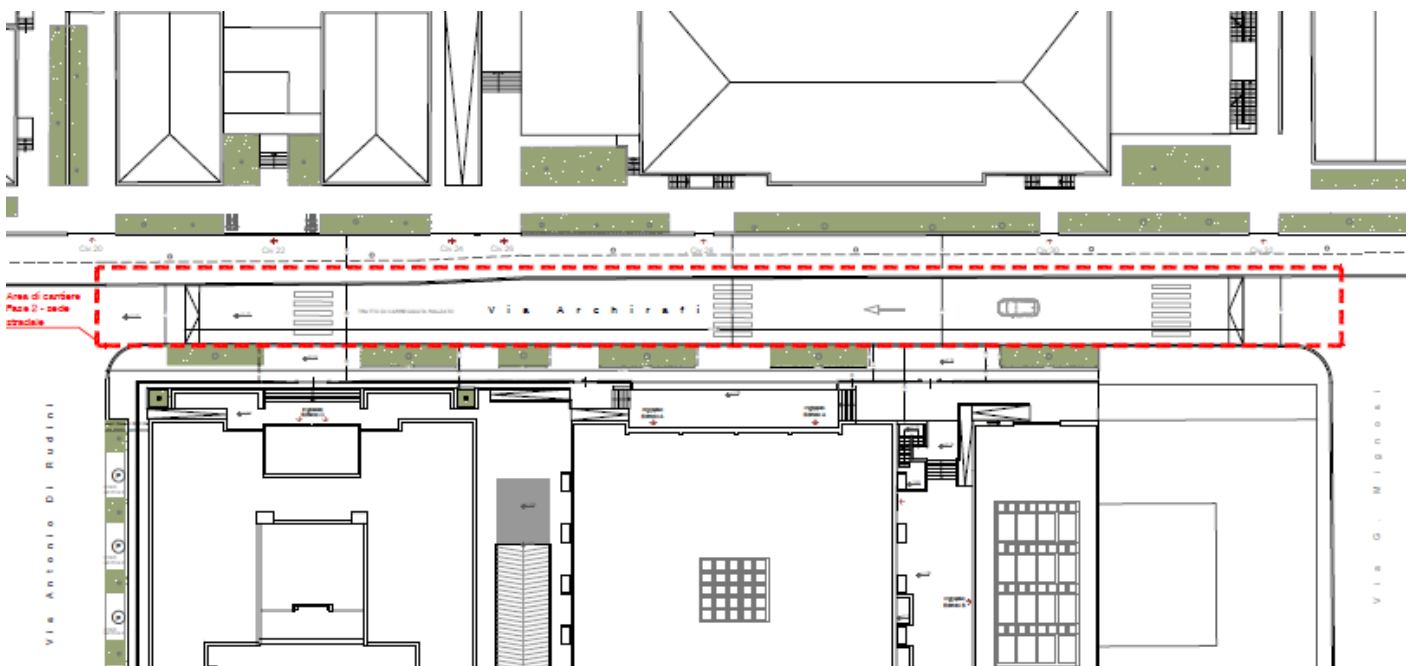


In tale fase la larghezza stradale della carreggiata libera, non sarà inferiore a **5metri**, consentendo il transito dei mezzi ordinari e di trasporto pubblico (TPL).

FASE 2: Sopraelevazione della carreggiata stradale

- chiusura della circolazione veicolare della carreggiata interessata dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;
- divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;

Prima dell'inizio dei lavori della suddetta Fase, il transito dei mezzi ordinari ed in particolare quelli di trasporto pubblico (TPL) sarà deviato con apposito provvedimento viario di spostamento delle Linee in esercizio nel citato tratto viario.



La presente è valida fino al 30 ottobre 2026 e comunque fino a cessate esigenze che la Ditta comunicherà al committente, al Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio Traffico e

Mobilità Urbana;

Al fine di agevolare il flusso viario in prossimità di dette aree di cantiere la DITTA, provvederà, a proprie spese e cura, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera "F", del D.L.vo n° 285 del 30.04.1992, al posizionamento della relativa segnaletica stradale mobile atta allo smistamento o deviazione temporanea del traffico veicolare e pedonale, **48 ore prima dell'inizio dei lavori nei tratti interessati ai lavori, apposita segnaletica indicante la chiusura al transito e contestualmente indicare in maniera inequivocabile i percorsi alternativi e consentire l'accesso ai residenti al fine di raggiungere le proprie abitazioni.**

I lavori oltre in orario diurno, potranno svolgersi anche in orario serale e notturno per limitare i disagi, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumto arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti alla zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito.

L'area di cantiere dovrà essere segnalata e recintata, fornita di opportune segnalazioni regolamentari anche luminoso inerenti alla zona interessata dai lavori lungo la quale siano evidenziati tutti gli ostacoli.

Le figure del Direttore dei Lavori (D.L.), il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), e del Responsabile del Procedimento e/o del Progetto (RUP), ognuno per le proprie competenze, che gestiscono le opere di cui all'intervento stradale, sono onorate di far rispettare alla ditta esecutrice le prescrizioni relative alla messa in sicurezza del cantiere stradale in termini di visibilità e transennamento, con la dovuta segnaletica stradale e segnali luminosi/catarifrangenti/lampeggianti ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019, del Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285 – Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada.

PRESCRIZIONI GENERALI

La DITTA, durante tutta la durata dei lavori, dovrà:

Monitorare con l'ausilio di Movieri i varchi di accesso ed uscita dal cantiere, ai fini della sicurezza stradale relativa al transito dei mezzi pesanti;

Collocare oltre alle opportune transenne a delimitazione dell'area di cantiere anche la necessaria segnaletica stradale d'inibizione e deviazione del traffico veicolare con l'indicazione, su strada, del cantiere mediante l'apposizione del cartello stradale indicante i lavori in corso e la relativa durata degli stessi;

Garantire, durante le lavorazioni sopra indicate, la circolazione stradale, nel tratto non interessato dai lavori, mediante la presenza costante di movieri destinati alla circolazione e deviazione dei flussi veicolari passanti per lo stesso tratto;

Attenersi sempre alle disposizioni riportate nella O.S. n. 130 del 16.06.2017;

Osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e prescrizioni tecniche riguardanti i lavori sulla sede stradale, l'incolumità pubblica e la normativa del Codice sulla disciplina della circolazione stradale e pedonale della cui inadempienza la stessa Ditta esecutrice dei lavori è direttamente responsabile.

Attenersi, in particolare, agli artt. 2 e 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni, all'art. 30 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada – e successive modificazioni, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo diurno e notturno;

Attenersi al Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 per l'apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

L'eventuale collocazione di pozzetti sia su sede stradale che sui marciapiedi, dovrà avvenire alla stessa quota della pavimentazione esistente in modo tale da mantenere sempre la continuità della stessa pavimentazione;

Ad ultimazione dei lavori, la DITTA esecutrice, dovrà ripristinare a perfetta regola d'arte la continuità del manto stradale, la pavimentazione dei marciapiedi, i cordoli eventualmente

dimessi, la segnaletica verticale ed orizzontale manomessa a causa dei lavori;

Fino al completo ripristino del manto stradale e delle condizioni di sicurezza per tutti i veicoli e per l'utenza pedonale, il cantiere in oggetto dovrà essere completamente recintato ed interdetto alla circolazione di qualsivoglia veicolo e/o pedone e, nelle ore notturne, adeguatamente segnalato e visibile all'utenza della strada.

Il competente Ufficio Infrastrutture viarie e per la Mobilità quale richiedente della presente Ordinanza, a lavori ultimati, si farà carico di verificare l'avvenuto ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale, manomessa a causa dell'intervento.

Il competente Ufficio Stampa del Comune darà ampia diffusione del presente provvedimento al fine di informare e rendere pubblico all'utenza e ai cittadini il presente provvedimento viario.

La presente Ordinanza è valida fino al completamento dei lavori che saranno comunicati dalla Ditta al Committente ed all'Ufficio Traffico e Mobilità Urbana.

Dall'Ordinanza sono esclusi i veicoli dei residenti titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati, delle Forze dell'Ordine e di Soccorso ed i mezzi della DITTA necessari per l'esecuzione dei lavori.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali, collocati a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori, 48 prima dell'inizio dei lavori (art. 6 comma 4 lettera "F" del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992).

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza della medesima.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 12 del citato D. L.vo.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dello stesso.

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all'art. 12 del citato D. L.vo.

Si trasmette inoltre all'A.M.A.T., alla RAP, all'Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e Circoscrizione/i, servizio.manutenzionestrade@comune.palermo.it, d.enea@comune.palermo.it, serviziarete@cert.comune.palermo.it, dario.latorre@unipa.it, comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it, ufficiostampa@comune.palermo.it, webmaster@comune.palermo.it, sviluppoeconomico@comune.palermo.it, , b.schiera@comune.palermo.it, amat@amat.pa.it , pietro.urso@amat.pa.it , f.cudia@amat.pa.it .

IL CAPO AREA
Gen. A. Colucciello